

Giurisprudenza

TRIBUNALE DI TORINO

- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE-

ORDINANZA DI CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

ex artt. 6 e 7 D.L. 118/2021

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/2/2022;

premesso che

- con il ricorso ex art. 7, D.L. n. 118/2021, depositato in data 05/01/2022, la
 ha chiesto la conferma delle misure protettive del patrimonio
 necessarie a condurre a termine le trattative con i creditori ed eventuali altri
 soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento
 delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che
 rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa;
- il Tribunale, accertato che il ricorso è stato presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive e dell'accettazione dell'Esperto nominato dalla commissione di cui all'art. 3, comma 6, D.L. 118/2021, e verificato che al ricorso è stata allegata la documentazione richiesta, con decreto del 10/1/2022 ha fissato l'udienza prevista dall'art. 7 D.L. 118/2021;
- con la nota scritta autorizzata depositata il 14/2/2021 la Società ricorrente

 o ha informato che innanzi a questo Tribunale pendono nei suoi confronti due istanze finalizzate alla declaratoria di fallimento (R.G.

) ed alcuni procedimenti di esecuzione immobiliare

 (R.G.E. n.), mobiliare

 (R.G.E.) e per pignoramento presso terzi

 (R.G.E. n. ; riunito a ,

 ha dato conto delle ragioni per cui, a suo avviso, la prosecuzione di tali procedure, ad eccezione di quella avente R.G.E.



Giurisprudenza

- comprometterebbe la possibilità di un esito positivo delle trattative con i creditori;
- ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i creditori procedenti e intervenuti nelle procedure sopra indicate e del terzo pignorato;
- o ha concluso domandando che questo Tribunale confermi "l'applicazione delle misure protettive di cui agli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 sul proprio patrimonio colpito dalle esecuzioni indicate nella presente nota ad accezione dell'immobile oggetto dell'esecuzione R.G. , nonché confermare, per quanto occorra, l'improcedibilità delle istanze di fallimento R.G. 410/2021 e 446/2021";
- l'Esperto, , con la nota depositata, dopo aver dato atto dell'attività di indagine da lui svolta, delle iniziative già intraprese ed ancora da intraprendere per la predisposizione di un piano di risanamento dell'impresa e per l'avvio delle trattative con i creditori, ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive richieste dalla
- si è costituita in giudizio la . chiedendo che non sia concessa l'applicazione delle misure protettive in relazione alla procedura R.G.E. nella quale riveste il ruolo di creditore procedente, aderendo, con ciò, a quanto già richiesto dalla parte ricorrente;
- nessuno dei creditori si è opposto all'accoglimento della domanda della :
- all'udienza del 14/2/2022, nella quale sono comparsi, oltre alla parte ricorrente ed all'Esperto, alcuni creditori, il P.M. ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda di conferma delle misure protettive;

considerato che

- sulla base delle informazioni a disposizione e del parere dell'Esperto, risulta che la Società ricorrente, attraverso il procedimento previsto dal D.L. 118/2021, possa ragionevolmente perseguire il proprio risanamento;
- le misure protettive di cui la Società ricorrente ha chiesto la conferma risultano strumentali al buon esito delle trattative con i creditori, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato;
- risulta, dunque, necessario impedire la prosecuzione delle azioni prefallimentari e delle procedure esecutive sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Ricorrente, ad eccezione di quella promossa dalla creditrice ipotecaria . (R.G.E. n.), tenuto conto che, essendo l'immobile oggetto di quell'esecuzione già stato aggiudicato ad un valore in linea con quello di perizia, il trasferimento di tale immobile



Giurisprudenza

- alle condizioni raggiunte all'esito della procedura competitiva risulta conveniente e, in ogni caso, neutro rispetto ad un eventuale riparto dell'attivo in ambito concorsuale;
- la durata delle misure protettive richieste qià efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse è stabilita nella misura massima di centoventi giorni, tenuto conto della complessità delle trattative che dovranno essere avviate e dell'assenza in base a quanto finora emerso di pregiudizi particolari o sproporzionati per gli interessi dei creditori;

P. Q. M.

<u>conferma</u> le misure protettive richieste dalla . ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 D.L. 118/2021 sul proprio patrimonio colpito dalle esecuzioni indicate, ad eccezione dell'immobile oggetto dell'esecuzione avente R.G.E. e l'improcedibilità delle istanze di fallimento proposte nei suoi confronti;

<u>stabilisce</u> la durata di tali misure protettive in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alle parti costituite, all'Esperto ed al P.M..

Torino, 23/02/2022

Il Giudice (Stefano Miglietta)